

## **Maternità surrogata eterologa all'estero: non è reato la trascrizione in Italia dell'atto di nascita (Cass. pen., Sez. VI, 13 ottobre – 10 novembre 2020, n. 31409)**

Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, co. 2, c.p., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.

Ed invero, coloro che realizzano una surrogazione di maternità all'estero, conformemente alla *lex loci*, dichiarandosi legittimamente genitori di fronte alla competente autorità straniera ai fini della formazione dell'atto di nascita, per poi consegnare tale atto agli uffici consolari perché venga trasmesso all'ufficiale di stato civile italiano ai fini della trascrizione, non compiono un'alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) né, tantomeno, false dichiarazioni o attestazioni punibili *ex art.* 495 c.p. Ciò in quanto, tale condotta deve ritenersi priva di valenza decettiva e falsaria, trattandosi di dichiarazioni conformi a una attribuzione di genitorialità valida alla stregua della stessa legge italiana, che in tali casi rinvia alla legge dello Stato estero e prevede, poi, l'anzidetta procedura di trascrizione dell'atto di nascita (artt. 15 e 17, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Nel caso di specie, si si è ritenuta penalmente irrilevante la trascrizione in Italia dell'atto di nascita del minore nato in Ucraina secondo le modalità della maternità surrogata eterologa, ammettendo la legge ucraina detta modalità di concepimento nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. DI STEFANO P. - Consigliere -

Dott. GIORDANO E. A. - Consigliere -

Dott. GIORGI M. S. - rel. Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo;

nel procedimento a carico di:

1. G.G., nato a (OMISSIS);

2. B.I., nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 26/02/2020 del Tribunale di Cuneo;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Silvia Giorgi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIORDANO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il Difensore, Avv. Francesco Bracciani, che, nell'associarsi alle richieste del P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

#### Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, disposto in relazione al reato di cui all'art. 567 c.p. contestato agli indagati G.G. e B.I., i quali avrebbero attestato falsamente, sia in Ucraina, sia dinnanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Savigliano che la piccola G.V., nata il (OMISSIS), è loro figlia naturale, trattandosi in realtà di una fattispecie di "maternità surrogata" vietata nell'ordinamento interno. Il P.M. aveva proceduto al sequestro nei locali di pertinenza degli indagati di numerosi oggetti - documentazione sanitaria, biglietti di viaggio, a fotografie, a campioni biologici di DNA - al fine di accertare la sussistenza del reato di alterazione di stato della minore.

Il Tribunale riteneva che dagli atti di indagine fosse già pacificamente dimostrato che la minore G.V. non potesse definirsi figlia naturale della coppia - segnatamente della indagata B.I. -, avendo i coniugi fatto ricorso alla pratica della "maternità surrogata" e che tale dato non fosse conferente rispetto alla configurabilità del reato di cui all'art. 567 c.p., evidenziando la liceità di tale pratica nello stato dell'Ucraina, luogo di nascita della minore.

2. Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione poichè il Tribunale aveva dato per scontato ciò che invece avrebbe dovuto accertarsi con l'atto investigativo effettuato, superando così la valutazione relativa al *fumus commissi delicti* ed esprimendo un anticipato giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa. Sotto diverso profilo, il P.M. ricorrente rileva che la giurisprudenza civile di legittimità si è recentemente espressa nel senso del divieto di trascrizione nell'ordinamento italiano dell'atto di nascita del minore nato all'estero secondo la pratica della "maternità surrogata", muovendo dal presupposto che nel nostro ordinamento vige un divieto penalmente sanzionato del ricorso a tale pratica.

3. In data 28/09/2020 il difensore degli indagati ha depositato una memoria con cui si contrastano le deduzioni del P.M. sia per il profilo del corretto adempimento dell'onere motivazionale da parte del Tribunale, sia per la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del deposito in data 26/02/2020 della consulenza tecnica sul materiale genetico, secondo cui la minore è figlia biologica del presunto padre.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va innanzi tutto rilevato che la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternità a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, per

cui il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica è perfettamente legittimo secondo la legge di tale Paese quando la metà del patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti. Ciò vale per il certificato di nascita della piccola G.V. laddove G.G. risulta essere il padre biologico della stessa.

3. Data tale premessa, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall'art. 567 c.p.. Ai fini della configurabilità di tale delitto, è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un *quid pluris* rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale (Sez. 6, n. 47136 del 17/09/2014, P., Rv. 260996). Nella fattispecie in esame, le attestazioni relative alla minore, che gli indagati hanno reso sulla base di una certificazione stilata in Ucraina, non integrano certificazioni o attestazioni "false", risultando viceversa legittime secondo la *lex loci*, che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti.

Sono del resto numerose le pronunce di questa Corte che hanno escluso l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567 c.p. nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 15 in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità ucraine che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla *lex loci* (Sez. 6, n. 48696 del 11/10/2016, M., Rv. 272242; Sez. 5, n. 13525 del 10/03/2016, E., Rv. 266672). Nè assume rilevanza la pronuncia delle SS.UU. civili citata dal P.M. ricorrente (n. 12193/2019) dal momento che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, essa ha riguardo alla ritenuta contrarietà all'ordine pubblico dell'atto di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore di intenzione con cittadinanza italiana, senza toccare il tema della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il reato ipotizzato.

4. Attesa l'obiettiva insussistenza del *fumus commissi delicti* il ricorso si palesa infondato e va respinto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020